

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 28 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 96 l'espressione «con l'arresto o con la multa» è sostituita con l'espressione «con la multa».

Art. 2 cpv. 1

¹ Chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicinali o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.

Art. 3b cpv. 2 lett. f

² L'obbligo di portare il casco di cui al capoverso 1 non è applicabile:

- f. ai conducenti e passeggeri di slitte a motore che portano un casco sportivo omologato conformemente alle norme EN 1077 o EN 1078².

Art. 32 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore a 50 m a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

¹ RS 741.11

² Il testo di tali norme può essere ottenuto presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch; tel. 052 224 54 54, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch.

Art. 56 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La polizia procede agli accertamenti in caso di incidenti della circolazione che devono essere annunciati secondo l'articolo 51 LCStr; negli altri casi, deve compiere gli accertamenti qualora una persona implicata lo richieda. È fatta salva l'azione penale.

Art. 60 cpv. 2

² Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.

Art. 67 cpv. 1 lett. f, g e h

¹ Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:

- f. 32 t per i rimorchi con quattro assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale;
- g. 24 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale;
- h. 18 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale.

Art. 77 cpv. 3

³ L'autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può, conformemente alle direttive dell'USTRA, autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di persone o di merci da parte di trattori, autoveicoli con tutte le ruote motrici e slitte a motore.

Art. 79 cpv. 1

¹ Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio incomincia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso valido per tutta la Svizzera.

Art. 85 cpv. 2

Abrogato

Art. 91 cpv. 5

⁵ Sono inoltre permessi i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d'esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi nel servizio invernale.

Art. 92 cpv. 3 lett. a e cpv. 6

³ I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capoverso 1, sono rilasciati:

- a. per il trasporto di derrate alimentari (art. 3 della L del 9 ott. 1992³ sulle derrate alimentari, LDerr), che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate (art. 26 e 27 dell'O del DFI del 23 nov. 2005⁴ sui requisiti igienici, ORI) e la cui data di consumo (art. 11–14 dell'O del DFI del 23 nov. 2005⁵ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, OCDerr) non supera i 30 giorni;

⁶ Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

Art. 93 cpv. 1 e 2

¹ Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi.

² Il permesso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nel caso dei permessi unici: la natura della merce trasportata, il giorno del trasporto e l'itinerario;
- b. nel caso dei permessi duraturi: la natura della merce trasportata, la regione interessata e i giorni dei trasporti.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

² L'articolo 56 capoverso 1^{bis} entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ RS 817.0

⁴ RS 817.024.1

⁵ RS 817.022.21

